

**Il Passaggio generazionale delle imprese: Confronto tra strumenti operativi -
Utilizzo strategico degli strumenti e implicazioni fiscali
nella scelta degli strumenti**

1. Il sistema tributario
 - 1.1 Disposizioni volte ad identificare presupposti, base imponibile ed imposte dovute
 - 1.1.1 Imposte sui redditi
 - 1.1.2 Imposte sul patrimonio e sugli atti compiuti
 - 1.1.2.1 Imposte di successione e donazione
 - 1.1.2.2 Imposta di registro
 - 1.1.2.3 Imposte ipotecaria e catastale
 2. Gli strumenti – Regime tributario
 - 2.1 Il Trust
 - 2.1.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
 - 2.1.2 Disciplina ai fini dell'imposta di successione e donazione e di registro
 - 2.2 Il Patto di famiglia
 - 2.2.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
 - 2.2.2 Disciplina ai fini dell'imposta di successione e donazione e di registro
 - 2.3 Polizze assicurative c.d. *unit linked*
 - 2.3.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
 - 2.3.2 Disciplina ai fini dell'imposta di successione e donazione e di registro
 3. Il Tax Planning
 - 3.1 Disposizioni in materia di residenza fiscale
 - 3.1.1 Disposizioni in materia di presunzione di residenza delle società ed enti non residenti
 - 3.1.2 Disposizioni in materia di presunzione di residenza dei Trust
 - 3.1.3 *CFC legislation*
 - 3.1.4 Interposizione
 - 3.1.5 Disciplina anti-elusiva generale

1. Il sistema tributario

Il sistema tributario italiano è costituito da un complesso articolato di disposizioni che regolano il rapporto tributario nel suo complesso.

In termini generali e per quanto di interesse in questa sede, è possibile distinguere tra:

- 1) disposizioni volte ad identificare i presupposti impositivi e le regole di determinazione della base imponibile e dell'imposta dovuta;
- 2) disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi;
- 3) disposizioni in materia di contenzioso tributario.

Ai fini del presente intervento ci concentreremo principalmente sulle disposizioni di cui al punto 1) e, per quanto concerne alcune disposizioni anti-elusive, sulle disposizioni di cui al punto 2). Tali

ultime disposizioni dovranno essere considerate con particolare attenzione trattando di pianificazione fiscale (*Tax Planning*).

1.1 Disposizioni volte ad identificare presupposti, base imponibile ed imposte dovute

Il sistema tributario italiano è caratterizzato per la presenza di imposte sul reddito, di imposte sul patrimonio, di imposte sugli atti compiuti e di imposte sulle transazioni svolte nell'esercizio di imprese arti e professioni.

Ai nostri fini concentreremo l'attenzione sulle imposte sul reddito e sulle imposte sul patrimonio e sugli atti compiuti.

1.1.1 Imposte sui redditi

Le imposte sui redditi possono colpire sia i redditi conseguiti da soggetti residenti sia i redditi conseguiti da soggetti non residenti. A loro volta tutti tali soggetti sono sottoposti a regole diverse a seconda che si tratti di persone fisiche (IRE, IRAP) oppure di società ed enti (IRES, IRAP).

La disciplina delle imposte sui redditi è contenuta nel d.p.r. n. **917 del 22 dicembre 1986**.

a) Regole di tassazione per i soggetti residenti e per i soggetti non residenti

I soggetti residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto nel mondo mentre i soggetti non residenti sono tassati esclusivamente sul reddito prodotto nel territorio dello Stato. Eventuali problemi connessi alla doppia imposizione vengono a loro volta risolti sia grazie a specifiche disposizioni interne all'ordinamento tributario sia grazie alla normativa comunitaria ed alle numerose convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

b) Regole di tassazione per le persone fisiche (IRE, IRAP)

Le persone fisiche sono sottoposte a tassazione sulla base di regole differenti in funzione della categoria di reddito conseguita.

In particolare, è prevista:

- la tassazione piena per i redditi conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro o imprenditoriali (reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo, reddito di impresa);
- la tassazione tendenzialmente ridotta per i redditi derivanti da investimenti (reddito fondiario, reddito di capitale e redditi diversi).

La tassazione ridotta per tali redditi è in linea di principio da ricondurre al fatto che gli stessi derivano da capitali già assoggettati a tassazione come redditi da lavoro o da impresa (*supra* punto precedente).

c) Regole di tassazione per le società e gli enti (IRES, IRAP)

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, e gli enti non residenti anche se privi di personalità giuridica sono assoggettati a tassazione sui rispettivi redditi.

L'aliquota di imposizione prevista è unica e pari al 33%, oltre al 4,25% a titolo di IRAP. Questo sul presupposto che i medesimi redditi saranno ulteriormente tassati ad aliquota ridotta in capo alle persone fisiche titolari degli stessi. Per queste ultime varranno generalmente le regole previste per i redditi di capitale (dividendi) o per i redditi diversi (plusvalenze).

Nel caso i redditi prodotti dalle società ed enti fossero conseguiti da ulteriori società ed enti titolari delle rispettive partecipazioni valgono specifiche regole al fine di eliminare fenomeni di doppia imposizione (economica).

Si ricorda infine come i redditi conseguiti dalle società di persone ed enti equiparati sono tassati per "trasparenza" in capo alle persone fisiche di riferimento.

1.1.2 Imposte sul patrimonio e sugli atti compiuti

Le imposte sul patrimonio e sugli atti compiuti che maggiormente interessano ai nostri fini sono le imposte di successione e donazione, le imposte di registro e le imposte ipotecaria e catastale.

1.1.2.1 Imposte di successione e donazione

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione, o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Se il defunto, il donante, il soggetto che compie l'atto a titolo gratuito o istituisce il vincolo di destinazione è residente l'imposta trova applicazione in relazione ai beni ovunque esistenti.

Se il defunto, il donante, il soggetto che compie l'atto a titolo gratuito o istituisce il vincolo di destinazione è non residente l'imposta si applica esclusivamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato.

E' fatta salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

Si rammenta infine come gli atti soggetti all'imposta di donazione sono soggetti a registrazione secondo le medesime regole fissate ai fini dell'imposta di registro. Sono altresì soggetti a registrazione in termine fisso gli atti formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

La disciplina delle imposte di successione e donazione è contenuta nel d.lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, nella l. n. 383 del 18 ottobre 2001 e nel d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006, come convertito in legge.

1.1.2.2 Imposta di registro

L'imposta di registro si applica nella misura indicata nella tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Salvo alcune specifiche deroghe, sono soggetti a registrazione gli atti, previsti dalla tariffa, formati per iscritto nel territorio dello Stato.

L'imposta di registro è, a sua volta, applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

La disciplina dell'imposta di registro è contenuta nel d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986.

1.1.2.3 Imposte ipotecaria e catastale

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute sulle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari e sulle volture catastali.

La disciplina delle imposte ipotecaria e catastale è contenuta nel d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990.

2. Gli strumenti – Regime tributario

Il nostro intervento si occuperà di esaminare la disciplina tributaria di alcuni strumenti a cui di sovente la prassi operativa fa riferimento quando sia necessario affrontare le problematiche tipiche del passaggio generazionale.

Tali strumenti sono il Trust, il Patto di famiglia e le polizze assicurative c.d. *unit linked*. In particolare verrà esaminato il trattamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di successione e donazione e dell'imposta di registro. Le imposte ipotecaria e catastale troveranno invece a loro volta applicazione solo in presenza di beni immobili.

2.1 Il Trust

2.1.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

L'esame della disciplina ai fini delle imposte sui redditi richiede di distinguere tra disciplina applicabile al Trust in quanto tale e disciplina applicabile ai beneficiari.

a) Il Trust

L'art. 1, comma 74, della l. n. 296 del 27 dicembre 2006, ha modificato l'art. 73 del d.p.r. n. 917/1986 includendo i Trust e gli istituti aventi analogo contenuto tra i soggetti passivi dell'IRES.

I Trust, ai fini delle imposte sui redditi, sono dunque tassati secondo le medesime regole viste per le società di capitali e gli enti (*supra* paragrafo 1.1.1).

Gli stessi, se residenti nel territorio dello Stato, saranno pertanto tassati in Italia sui redditi ovunque prodotti. Nel caso di Trust non residenti le imposte sui redditi si applicheranno unicamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Circa la nozione di residenza si rinvia al successivo paragrafo 3.1 e relativi sottoparagrafi .

b) I beneficiari

L'art. 73, comma 2, del d.p.r. n. 917/1986 prescrive che nel caso in cui i beneficiari del Trust siano individuati, i redditi conseguiti dal Trust sono imputati ai beneficiari stessi in base alle quota individuata ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Per i beneficiari i suddetti redditi costituiscono redditi di capitale giusto il disposto dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del d.p.r. n. 917/1986.

2.1.2 Disciplina ai fini dell'imposta di successione e donazione e di registro

Le imposte sul patrimonio e sugli atti possono trovare applicazione sia (i) nel momento dell'apporto dei beni in Trust sia (ii) nel successivo momento di attribuzione dei beni ai beneficiari.

a) Attribuzione dei beni in trust

Con riguardo all'apporto dei beni in Trust la questione è piuttosto controversa. Nonostante la recente reintroduzione dell'imposta di successione e donazione rimane infatti discusso se l'attribuzione di beni in Trust sia soggetta all'imposta di registro in misura fissa, all'imposta di registro in misura proporzionale o all'imposta di donazione in quanto atto a titolo gratuito.

Al riguardo, anche se la dottrina è divisa sul punto, è nostra opinione che l'apporto dei beni in Trust dovrebbe essere assoggettato all'imposta di registro in ragione della natura e degli effetti che tale atto intende produrre (art. 20 d.p.r. n. 131/1986).

b) Attribuzione dei beni ai beneficiari

L'attribuzione dei beni ai beneficiari dovrebbe determinare l'applicazione dell'imposta di successione e donazione con aliquote differenziate (4%, 6% o 8%) a seconda dei beneficiari e tenendo conto delle specifiche finalità cui l'atto di Trust tende.

2.2 Il Patto di famiglia

2.2.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Il trasferimento a titolo gratuito realizzato a favore dei beneficiari non ha di per se conseguenze ai fini delle imposte sui redditi.

I redditi conseguiti dai beneficiari relativamente alle aziende o alle partecipazioni ricevute sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie.

2.2.2 Disciplina ai fini dell'imposta di successione e donazione e di registro

Il trasferimento delle partecipazioni o dell'azienda a favore dei discendenti è soggetta ad imposizione secondo le regole ordinarie (4% a norma dell'art. 2, comma 49, del d.l. n. 262/2006).

Il trasferimento di partecipazioni di controllo e di aziende a favore dei discendenti non è tuttavia assoggettato ad imposizione a condizione che l'attività d'impresa sia proseguita o il controllo sia detenuto per almeno 5 anni (art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990).

2.3 Polizze assicurative c.d. *unit linked*

2.3.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

La disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle polizze assicurative *unit linked* richiede che venga esaminato distintamente il regime tributario applicabile (i) in relazione alla sottoscrizione della polizza e conseguente pagamento del premio, (ii) in relazione alla gestione del patrimonio in

cui è investita la polizza assicurativa ed (iii) in relazione al riscatto anticipato della polizza o al pagamento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento.

Le considerazioni che seguono sono svolte ipotizzando che l'evento assicurato sia l'evento morte.

a) Sottoscrizione della polizza e conseguente pagamento del premio

La sottoscrizione della polizza ed il conseguente pagamento del premio non è di per se suscettibile di determinare l'insorgere di proventi imponibili in capo al sottoscrittore.

Tali proventi potrebbero peraltro sorgere nel caso il premio sia corrisposto in natura. In tale eventualità, almeno secondo certa parte della dottrina ma la questione rimane controversa, potrebbe sorgere un provento imponibile da commisurarsi al valore normale del premio corrisposto.

b) Gestione del patrimonio in cui è investita la polizza

La gestione del patrimonio in cui è investita la polizza potrebbe determinare l'insorgere di proventi imponibili in capo alla relativa compagnia di assicurazione. La variazione delle riserve tecniche delle compagnia sono fiscalmente rilevanti. Sono del pari rilevanti i proventi su partecipazioni, OICVM e strumenti finanziari.

Per le compagnie di assicurazione estere, oltre allo specifico regime tributario applicabile nello Stato di residenza, occorrerà considerare anche quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

c) Riscatto anticipato della polizza o pagamento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento

A norma degli artt. 44, comma 1, lett. *g-quater*), e 45, comma 4, del d.p.r. n. 917/1986 i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione costituiscono reddito (tassato al 12,5%) per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati.

Tale reddito è esentato da imposizione nel caso i suddetti capitali siano corrisposti in dipendenza dell'evento (morte) assicurato (art. 34 del d.p.r. n. 601 del 29 settembre 1973 e art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 917/1986)

2.3.2 Disciplina ai fini dell'imposta di successione e donazione e di registro

L'assoggettabilità alle imposte di successione e donazione e di registro delle somme corrisposte o ricevute in dipendenza delle polizze assicurative in oggetto è piuttosto controversa.

In particolare è discusso se la stipulazione di polizze assicurative a favore di terzi costituisca una liberalità indiretta in favore di questi ultimi.


3. Il Tax Planning

La pianificazione fiscale mira ad ottimizzare il carico fiscale per il contribuente nel rispetto della legislazione in vigore.

Tale obiettivo viene realizzato avvalendosi di asimmetrie presenti nel sistema tributario italiano o di altri Paesi in modo tale:

- da ottimizzare il carico fiscale a titolo definitivo;
- ottimizzare il carico fiscale rispetto ad un dato orizzonte temporale di riferimento (differimento dell'imposizione).

I casi maggiormente invalsi nella prassi, almeno nelle loro linee fondamentali, possono essere così raffigurati.



Tali esemplificazioni, che non possono essere utilizzate per assumere decisioni immediatamente operative, dovranno essere sottoposte ad un attento vaglio di merito e dovranno tenere conto della necessità di rispettare le vigenti norme antielusive ed in materia di interposizione.

Esaminiamo nel seguito le norme anti-elusive di maggior rilievo.

3.1 Disposizioni in materia di residenza fiscale

L'articolo 73, comma 3, del d.p.r. n. 917/1986 prescrive che si considerano residenti (quindi tassati) in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato:

- 1) la sede legale;

- 2) la sede dell'amministrazione;
- 3) l'oggetto principale.

I suddetti criteri generali dovranno poi essere integrati con le norme recentemente introdotte in materia di presunzione di residenza delle società ed enti non residenti e di presunzione di residenza di Trust ed istituti aventi analogo contenuto.

3.1.1 Disposizioni in materia di presunzione di residenza delle società ed enti non residenti

L'art. 35, comma 13, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha aggiunto all'art. 73 del TUIR i commi 5-bis e 5-ter i quali dispongono, anche con riferimento agli enti che *“salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:*

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5”.

Come è dato desumere dalla disposizione sopra citata, la presunzione di residenza nel territorio dello Stato può operare in due ipotesi.

La prima ipotesi si verifica quando un soggetto residente controlla direttamente o indirettamente una società o un ente non residente il quale, a sua volta, controlla direttamente un soggetto residente nel territorio dello Stato.

La seconda ipotesi di presunzione di residenza si verifica invece quando il soggetto non residente che controlla la società o ente commerciale residente è amministrato da un consiglio di amministrazione o organo equivalente composto per la maggioranza da amministratori residenti.

In presenza delle ipotesi appena descritte, l'Amministrazione finanziaria è sollevata dall'onere di provare l'effettiva residenza della società, surrogandola con la residenza del socio di riferimento o con quella della maggioranza degli amministratori.

3.1.2 Disposizioni in materia di presunzione di residenza dei Trust

L'art. 73, comma 3, del d.p.r. n. 917/1986 statuisce che *“si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.*

La citata presunzione di residenza, con conseguente tassazione in Italia, opera dunque al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) esistenza di un *trust* o di un istituto avente un contenuto analogo;
- 2) istituzione del *trust* o dell'istituto analogo in un Paese diverso da quelli di cui al citato d.m. 4 settembre 1996 (Paesi diversi dai Paesi c.d. *white list*);
- 3) residenza fiscale di almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari in Italia;
- 4) attribuzione in trust di beni immobili, diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione sugli stessi.

3.1.3 CFC legislation

L'art. 167, comma 1, del d.p.r. n. 917/1986 stabilisce che *“se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da esse detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati”.*

A sua volta, l'articolo 167, comma 2, del TUIR prevede che *“le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c)”*.

La CFC *legislation* si propone di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti in Italia gli utili che si originano in società controllate localizzate in Paesi esteri a regime fiscale privilegiato.

Una disposizione avente contenuto sostanzialmente analogo è contenuta nell'art. 168 del d.p.r. n. 917/1986 per le imprese estere collegate.

3.1.4 Interposizione

L'articolo 37, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, detta una disposizione volta a colpire le fattispecie in cui il soggetto che appare titolare di alcuni rapporti giuridici e dei redditi che ne possono derivare, non ne è l'effettivo titolare.

La norma in commento dispone al riguardo che *“in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”*.

In dottrina è emerso un dibattito in ordine alla portata della norma e, in particolare, se la stessa si riferisca solamente alle ipotesi di simulazione riconducibile alla interposizione fittizia ovvero anche alle ipotesi di interposizione reale.

L'interposizione fittizia è una ipotesi di simulazione soggettiva, che serve a nascondere la vera persona con la quale si vuole contrattare. Caratteristico è pertanto l'accordo simulatorio tra tre persone; la terza è solo un prestanome, con la quale si vuole apparire di volersi obbligare, e che, come persona interposta, non è che un uomo di paglia. Il fenomeno viene chiamato interposizione fittizia di persona, in quanto il prestanome non assume, almeno nei rapporti tra le parti, alcuna obbligazione.

La stessa si distingue dalla interposizione reale di persona (o rappresentanza indiretta), nella quale il mandatario si obbliga effettivamente verso i terzi, con il dovere poi di trasmettere al *dominus* i risultati del negozio concluso.

La giurisprudenza di legittimità e la dottrina ritengono che la norma in esame si applichi solo in caso di interposizione fittizia. La difficoltà di oltrepassare lo schermo della “persona giuridica” alla luce dell'articolo 37, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973 trova conferma anche nella giurisprudenza di merito.

3.1.5 Disciplina anti-elusiva generale

L'art. 37-*bis*, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 600/1973, prescrive che, in presenza di determinate operazioni tipicamente a carattere straordinario e/o aventi ad oggetto strumenti finanziari, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti ed i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

L'Amministrazione finanziaria potrà disconoscere gli effetti tributari connessi alle operazioni suddette al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) compimento di almeno una delle operazioni di cui all'art. 37-*bis*, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973 (tipicamente operazioni a carattere straordinario e/o aventi ad oggetto strumenti finanziari);
- 2) assenza di valide ragioni economiche;
- 3) conseguimento di un vantaggio tributario indebito.

Milano, 20 marzo 2007

MARCO ETTORRE